



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area I Amministrativa – Servizi Sociali, Educativi, Cultura, Turismo , Sport

[E-mail: uff.protocollo@comune.ardea.rm.it](mailto:uff.protocollo@comune.ardea.rm.it) – [Pec:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it](mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____

in Ardea, nella sede via Salvo D'Acquisto, snc

TRA

il, nato/a a, domiciliato per la carica ove presso, la quale
interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Ardea con sede presso la
residenza municipale in, codice fiscale nella sua qualità di Dirigente del Area
II Amministrativa – Servizi Sociali, Educativi, Cultura, Turismo , Sport dall'art. 107 del D.
Lgs. 267/2000, dallo Statuto del Comune di Ardea, dal

E

Il/La sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, ivi residente nella via
_____ n. _____, codice fiscale _____, la quale, nella sua qualità di _____,
interviene al presente atto in rappresentanza della struttura “ _____ ”, con sede in
_____, nella via _____ n° _____, codice fiscale _____, come
risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del _____, in atti-----

PREMESSO CHE:

-con Determinazione della Area II – Servizi Sociali, Educativi, Cultura, Turismo , Sport n.

del _____/_____/2023 esecutiva

nei termini di legge, sottoscritta dalle parti per integrale accettazione sebbene non materialmente allegata, è
stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune si avvale, nell'ambito del proprio territorio e a favore dei residenti, dell'attività delle strutture per la prima infanzia presenti sul territorio comunale tramite convenzione con le stesse purché accreditate presso la Regione Lazio. La convenzione avrà decorrenza dal mese di 2023 fino al mese di giugno 2024. L'attività, si svolgerà per 8 ore al giorno e per 5 giorni alla settimana e dovrà rispondere ad esigenze di accoglienza, riposo, gioco, alimentazione e cura della persona. Il servizio mensa è assicurato dalla struttura. La tabella dietetica deve essere approvata dalla competente Azienda ASL. Il periodo di apertura minimo nell'arco dell'anno educativo dovrà coincidere con il calendario scolastico previsto per i nidi d'infanzia. In mancanza, le chiusure per festività e sospensioni della frequenza saranno quelle del calendario scolastico deliberato dalla Regione Lazio per l'annualità 2023/2024. Ad eventuali ulteriori giorni di apertura non si applica la presente convenzione. In ogni caso, il servizio è organizzato per venire incontro alle effettive esigenze delle famiglie, secondo criteri di flessibilità in particolare nel periodo dell'inserimento del minore. La struttura provvede alla completa fornitura di quanto necessario al regolare funzionamento del servizio (panni, sapone, scottex, salviette, acqua ecc.), senza ulteriori oneri a carico della famiglia a parte la retta di contribuzione.

Art. 3 – Progetto pedagogico

La struttura è responsabile del progetto pedagogico e del servizio oggetto della presente convenzione, che si impegna a realizzare così come presentato in sede di presentazione di manifestazione di interesse.

La struttura si impegna affinché le attività programmate nel progetto pedagogico siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al Comune - nella persona del dirigente responsabile - delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dalla struttura, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità della presente convenzione e ad avvisare preventivamente il Responsabile della Struttura di eventuali

indicazioni/informazioni alle famiglie che incidano sul rapporto convenzionale o sul servizio.

Art. 4 – Ammissione minori

L'assegnazione dei bambini alle strutture è di competenza di una Commissione all'uopo nominata che utilizzerà il seguente criterio:

- l'assegnazione dei posti dovrà essere fatta secondo le preferenze espresse dalle famiglie nella domanda di partecipazione al bando per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, fino alla capienza massima dichiarata dalle stesse strutture;
- qualora la somma delle preferenze espresse per una singola struttura dovesse superare la capienza massima dichiarata dalle stesse strutture, si procederà secondo l'ordine di graduatoria sulla base dei posti ancora disponibili nelle altre strutture;
- le eventuali richieste eccedenti la predetta disponibilità dovranno essere indirizzate possibilmente in favore delle altre strutture aventi posti disponibili rispettando in ogni caso le preferenze degli utenti. Al fine di permettere una adeguata gestione dei posti disponibili, appena possibile, l'ufficio competente comunicherà a ciascuna struttura il numero di richieste pervenute dalle famiglie che l'hanno indicata nell'ambito della prima e della seconda scelta.

Qualora non vi siano richieste da parte dell'utenza per i posti messi a disposizione dalle strutture, l'Amministrazione Comunale non ha obblighi a riguardo e comunque l'assegnazione dei avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Comune darà comunicazione scritta dell'elenco dei minori assegnati alla struttura entro il mese precedente l'inizio dell'anno educativo. Ai fini della presente convenzione la data di ammissione di ciascun bambino corrisponde al primo giorno di avvio del servizio o alla data di comunicazione alla struttura del nominativo del minore nel caso di inserimento in corso d'anno. Durante il mese di settembre – o nel diverso periodo di inserimento l'orario di frequenza di ciascun minore è programmato al fine di favorire il migliore adattamento del bambino e la possibilità del genitore di presenziare. In caso di posto rimasto vacante, rispetto a quelli comunicati dalla struttura come disponibili, nei mesi di settembre e ottobre, il Comune, qualora non esista richiesta da parte dell'utenza, procede alla comunicazione della diminuzione dei posti presso la struttura.

Art. 5 – Personale

La struttura garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia . La stessa è tenuta a fornire, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato per l'espletamento dello stesso: il numero degli operatori, i relativi profili e l'esperienza professionale e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora il personale impiegato per lo svolgimento del servizio sia differente da quello presentato per l'autorizzazione al funzionamento della struttura, per ogni operatore la struttura dovrà trasmettere:

- titolo di studio;..
- titolo professionale;
- curriculum professionale e allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- attestazione di idoneità fisica allo svolgimento del servizio.

Al personale assunto e dipendente dalla Struttura dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Nell'espletamento del servizio dovranno altresì essere osservate tutte le norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro previsti nel D.Lgs. 81/2008. La struttura dovrà predisporre il piano di gestione delle emergenze e di evacuazione oltre a garantire la presenza di personale adeguatamente formato per la gestione delle emergenze (addetto antincendio e addetto primo soccorso).

Il personale impiegato nel servizio deve:

- attenersi ad un comportamento professionale, corretto, decoroso e rispettoso, sia nei confronti dei minori sia di terzi;
- garantire la riservatezza delle informazioni inerenti gli utenti e le loro famiglie.
- attenersi a tutte le prescrizioni dettate dalle autorità competenti per prevenire o ridurre il contagio da Covid 19;..
- L'Amministrazione Comunale qualora, dovesse rilevare che il comportamento del suddetto personale sia contrario alle regole del servizio, potrà richiedere chiarimenti in merito, ai quali la struttura dovrà rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di reiterato comportamento scorretto da parte del personale preventivamente oggetto di segnalazione, o ~~andea~~ seguito di mera segnalazione verbale da parte delle famiglie l'Amministrazione potrà richiedere alla struttura la sostituzione dello stesso nonché, nei casi più gravi, l'applicazione delle penali o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 6 - Sostituzione del personale

La struttura dovrà, altresì, garantire l'immediata sostituzione del personale indicato nell'elenco di cui all'art. 5 che dovesse risultare assente dal servizio per qualsiasi motivo.

Qualora la struttura sia costretta a sostituire, nel corso dell'operatività della convenzione, alcune unità di personale impegnato nel servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio competente del Comune di Ardea e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla sostituzione, con l'indicazione del nominativo del nuovo personale assunto e allegata la documentazione relativa alla qualifica professionale che dovrà essere uguale o equipollente rispetto a quella del personale sostituito.

Art. 7 – Sede di svolgimento del servizio

La struttura destinerà, per lo svolgimento delle attività, i mezzi e i locali conformi agli standard indicati nel progetto presentato. In ogni caso i locali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L.R. N. 23/2005 e successivi atti.

Art. 8 – Assicurazioni

La struttura ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione dei bambini e degli operatori inseriti nelle attività, contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e la responsabilità civile verso terzi. Relativamente agli infortuni il massimale per il rischio morte/invalidità permanente non dovrà essere inferiore a €200.000,00. La struttura sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che potessero derivare da persone o cose a causa della realizzazione dell'iniziativa e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, o altro, che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio in parola, per utenti e terzi. Per tutti i rischi sopra esposti la struttura dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile verso utenti e terzi.

Art. 9 – Ulteriori obblighi della Struttura

La struttura dovrà farsi carico a propria cura e spese di tutte le prescrizioni igienico sanitarie stabilite dalle

autorità competenti per contrastare il contagio da Covid 19.

La struttura darà comunicazione scritta della data di ammissione e di dimissione di ciascun minore. Qualora le assenze dei minori si protraggano per oltre trenta giorni consecutivi o la famiglia del minore comunichi la volontà di interrompere la frequenza, la struttura darà immediata comunicazione scritta, al fine di verificare – a seconda del caso - la documentazione giustificativa per il mantenimento del posto, o procedere, la dove vi sia richiesta, alla sostituzione dello stesso.

Art. 10 – Controlli e monitoraggio

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di operare, a mezzo di personale qualificato e responsabile, gli opportuni controlli sulla corretta applicazione della convenzione e sullo svolgimento delle attività e dei progetti educativi comunicati all'Amministrazione. In particolare, potranno essere disposti controlli anche a campione sul corretto rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive regionali. A tal fine la struttura è tenuta a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l'accesso nei locali in cui si svolge l'attività, agli incaricati di questa Amministrazione al fine di monitorare e valutare la realizzazione del progetto pedagogico e l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. Il Comune effettuerà nei confronti della struttura apposite verifiche miranti ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato. Tali verifiche saranno effettuate presso la sede in cui si svolge il servizio e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la convenzione o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o la struttura rifiuti di sottoporsi a verifica.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per gli anni educativi: 2023/2024.

Art. 12 – Importo della convenzione

La Convenzione, ai sensi della DGR n.672/2021 ora DGR n.520/2023, deve rispettare il Costo Standard di €340/mese/bambino.

Art. 13 – Controversie

Le controversie insorte nella interpretazione e nell'esecuzione della convenzione si risolveranno con

procedura arbitrale ai sensi dell'art. 810 del c.p.c.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione operano le norme del codice civile e la normativa vigente in materia.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

La struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 come recepito dal D.Lgs 10.08.2018, n.101. A tal fine comunicherà all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 informa la Struttura che i dati contenuti nel presente contratto vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. A tal fine, il rappresentante della stessa dichiara di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 del medesimo regolamento.

Art. 16 - Riservatezza

La struttura nella persona del rappresentante legale presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'espletamento della prestazione. Il rappresentante legale è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali. Il rappresentante è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Ente..

Letto e sottoscritto

Per il Comune di Ardea

Il Dirigente dell' Area II

Per la struttura

Il Legale Rappresentante